

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

CAPO III

Interventi di sostegno

Art. 94

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

- 1** Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 17/2008
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera f), L. R. 11/2009
- 3** Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 95

(ABROGATO)

(1)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
- 2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2008
- 3** Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 13/2008
- 4** Parole soppresse al comma 5 da art. 25, comma 3, L. R. 13/2008
- 5** Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 75, L. R. 17/2008
- 6** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R.

24/2009

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009

8 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

9 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

10 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.

11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.

Art. 96

(ABROGATO)

(1)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005

2 Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, L. R. 13/2008

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 25, L. R. 11/2009

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009

5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009

7 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13,

comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

8 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

9 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.

10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.

Art. 97

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 98

(Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi)(1)(15)(38)(39)(40)(41)(42)

1.

(ABROGATO)

(18)(37)

2.

(ABROGATO)

(8)(19)

3.

(ABROGATO)

(14)(20)

3.1.

(ABROGATO)

(11)(21)

3.2.

(ABROGATO)

(12)(22)

3 bis.

(ABROGATO)

(9)(23)(36)

3 ter.

(ABROGATO)

(10)(24)

4.

(ABROGATO)

(13)(25)

5.

(ABROGATO)

(26)

6.

(ABROGATO)

(2)(4)(27)

6 bis.

(ABROGATO)

(3)(28)

7.

(ABROGATO)

(29)

8.

(ABROGATO)

(30)

9.

(ABROGATO)

(31)

10.

(ABROGATO)

(32)

11.

(ABROGATO)

(5)(33)

12. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 14 fanno carico al Fondo.

(16)

13.

(ABROGATO)

(6)(34)

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.

(17)

15.

(ABROGATO)

(35)

16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.

(7)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41 bis, comma 1, L. R. 4/2005

2 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 1, L. R. 7/2007

- 3** Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2007
- 4** Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2008
- 5** Parole soppresse al comma 11 da art. 27, comma 2, L. R. 13/2008
- 6** Parole sostituite al comma 13 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2008
- 7** Comma 16 sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 13/2008
- 8** Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 28, L. R. 11/2009
- 9** Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
- 10** Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
- 11** Comma 3 .1 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
- 12** Comma 3 .2 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
- 13** Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 46, lettera b), L. R. 24/2009
- 14** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009
- 15** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 2/2012
- 16** Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 2/2012
- 17** Parole aggiunte al comma 14 da art. 13, comma 5, lettera c), L. R. 2/2012
- 18** Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
- 19** Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
- 20** Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere

dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

21 Comma 3 .1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

22 Comma 3 .2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

23 Comma 3 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

24 Comma 3 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

25 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

26 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

27 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

28 Comma 6 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere

dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

29 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

30 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

31 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

32 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

33 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

34 Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

35 Comma 15 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

36 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 2, comma 14 bis, L.

R. 6/2013

37 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

38 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.

39 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 25 della L.R. 13/2021, l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1/7/2022 le disposizioni di cui ai commi 12, 14 e 16 del presente articolo.

40 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.

41 In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/7/2022 è prorogato all'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.

42 In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/1/2023 è prorogato all'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.

Art. 99

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 100

(Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)

1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali,

turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) acquisto di automezzi;

h)

(ABROGATA)

i)

(ABROGATA)

j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al

momento della successione.

(7)(10)(11)(12)(13)

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.

(14)

5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).

6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria.

(16)

7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all' articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3.

(15)

Note:

- 1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 98, L. R. 1/2007
- 2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
- 3** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 19/2015
- 4** Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
- 5** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 11, L. R. 14/2016
- 6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 58, L. R. 31/2017
- 7** Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 30, L. R. 45/2017
- 8** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 70, L. R. 14/2018
- 9** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 6/2019
- 10** Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
- 11** Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
- 12** Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
- 13** Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
- 14** Parole sostituite al comma 4 da art. 45, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
- 15** Parole soppresse al comma 7 da art. 45, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023
- 16** Comma 6 sostituito da art. 45, comma 1, lettera f), L. R. 5/2023

Art. 100 bis

(Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni)(1)

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

- a)** spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- b)** spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- c)** spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020

Art. 101

(Assegnazione fondi)(8)

1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(11)

2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.

5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.

(9)

5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.

(10)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007

2 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

6 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

7 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012

8 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio

2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

9 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017

10 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017

11 Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 102

(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 100 sono definiti con regolamento regionale.

Art. 102 bis

(Ripartizione dei fondi)(1)

1. Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'articolo 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'articolo 84 bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014. Con le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie.

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2016

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 37/2017

Art. 103

(Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all'ingrosso)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati

agroalimentari all'ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.

2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono i soggetti gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso.

2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali da realizzarsi in via diretta o indiretta finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all'ingrosso e oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale.

(1)(2)

2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis.

(3)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 42, L. R. 30/2007

2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 11/2011

3 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 48, lettera c), L. R. 11/2011

Art. 104

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 105

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.

2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:

a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;

b)

(ABROGATA)

c)

(ABROGATA)

d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento;

e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie;

f)

(ABROGATA)

g)

(ABROGATA)

h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 26/2012

2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

4 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

6 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016

7 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 19/2016

8 Lettera g) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 19/2016

9 Lettera h) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 19/2016

10 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023